



RISOLUZIONE N. 2/D

Roma, 20 luglio 2009

Alle Direzioni Regionali dell' Agenzia delle Dogane

LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

Protocollo: 95179

Rif.:

Allegati:

OGGETTO: Impieghi di gas naturale nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell'art. 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Utilizzo del calore a fini di climatizzazione, riscaldamento, raffrescamento, raffreddamento, condizionamento di ambienti residenziali, commerciali e industriali e per uso igienico-sanitario.

L'articolo 26, comma 2, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 26.10.1995, n. 504, stabilisce che rientrano negli usi civili gli impieghi del gas naturale destinato alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili.

Tali impieghi sono, invece, considerati compresi negli usi industriali, dal comma 3 del medesimo articolo 26, qualora la cessione a terzi per usi civili è attuata mediante reti di teleriscaldamento alimentate da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2, dell'art. 11 della legge 9.1.1991, n. 10.

Tale differenza di trattamento fiscale, relativamente al gas naturale utilizzato per la produzione di energia termica destinata ad utenze civili, deriva dalla incentivazione delle realizzazioni di sistemi di teleriscaldamento a cogenerazione, attuata nell'ambito degli interventi finalizzati all'uso razionale dell'energia ed al risparmio energetico, che ha portato a considerare gli impieghi del gas naturale destinato alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, per la cessione a terzi per usi civili, rientranti negli impieghi produttivi dell'impresa, quando sono attuati mediante l'impianto e l'esercizio dei suddetti sistemi.

AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI
Ufficio regimi doganali e fiscali

00143 Roma, Via M. Carucci 71 - Telefono +39 06.50246045 - Fax +39 06.50245222 - e-mail: dogane.tributi.regimi@agenziadogane.it

In base al dettato normativo, le condizioni per il riconoscimento dell'uso industriale sono pertanto rappresentate dall'impiego del gas nella cogenerazione di energia elettrica e calore con impianti rispondenti alle richiamate caratteristiche tecniche e dalla circostanza che il calore ottenuto venga utilizzato in reti di teleriscaldamento.

Le norme tecniche UNI 8887 sui sistemi per processi di cogenerazione, definiscono il sistema di teleriscaldamento a cogenerazione come "l'insieme degli elementi funzionalmente associati, atti a realizzare e controllare un processo di cogenerazione, nonché a trasferire, in parte od integralmente, il calore generato al sistema degli utilizzatori termici non ubicati presso la centrale o sistema di cogenerazione".

In pratica, il sistema di distribuzione del calore attraverso rete di teleriscaldamento può essere diretto o indiretto.

Nel primo caso, un unico circuito idraulico collega la centrale di produzione con il corpo scaldante (termosifone o piastra) dell'utente. Viceversa, nel secondo caso, sono presenti due circuiti separati, mantenuti in contatto attraverso uno scambiatore di calore.

In quest'ultimo caso, il teleriscaldamento si configura come una rete di trasporto e distribuzione, costituita da speciali condotte sotterranee nelle quali circola il fluido termovettore, e da un insieme di sottocentrali. Queste ultime, situate nei singoli edifici, sono costituite da "scambiatori di calore" e rendono possibile lo sfruttamento del calore prodotto dalla centrale per i vari utilizzi.

Infatti, attraverso lo scambiatore, il calore fornito dalla rete riscalda l'acqua dell'impianto di riscaldamento degli ambienti. Lo scambiatore, che in pratica sostituisce la caldaia o le caldaie, può produrre anche acqua di uso sanitario.

Pertanto, al circuito principale che veicola il calore prodotto dalla centrale sono allacciati, mediante gli scambiatori di calore, distinti circuiti secondari, per uso di riscaldamento o di acqua sanitaria, nei quali circola acqua calda di temperatura inferiore rispetto al circuito principale, in relazione all'utilizzo cui è destinata.

Negli anni, le modalità di sfruttamento del calore di scarto di altri processi si sono evolute nella continua ricerca di maggiore efficienza, anche mediante il completamento dei servizi di utilità, sia civile che industriale, derivabili dall'energia termica primaria, rispondenti alla prerogativa di garantire un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate, con riduzione delle conseguenze ambientali negative.

Si sono recentemente realizzati sistemi maggiormente efficienti nell'uso dell'energia primaria, detti impropriamente di "trigenerazione", dove il calore recuperato dal processo di produzione dell'energia elettrica può essere utilizzato anche per la generazione di energia frigorifera, tramite l'impiego di apparecchiature ad "assorbimento" collegate alla rete di teleriscaldamento.

In relazione a tali nuovi sistemi di sfruttamento del calore, sono state segnalate sul territorio diverse applicazioni della previsione di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lvo 504/1995.

Infatti, in alcuni casi, si è proceduto alla discriminazione della quota di gas naturale, riconducibile alla quantità di calore utilizzato per fornire un servizio di raffreddamento o raffrescamento, al quale verrebbe applicata l'aliquota di accisa prevista per uso civile, in quanto verrebbe a configurarsi un "teleraffreddamento" in luogo del teleriscaldamento previsto dalla norma.

Al riguardo, si ritiene che il termine "teleriscaldamento" sottolinei la peculiarità del servizio, ossia la distanza esistente tra il punto di produzione del calore e i punti di utilizzo: il teleriscaldamento è il sistema attraverso il quale viene trasferito il fluido termico prodotto dall'impianto di cogenerazione agli utenti allacciati, situati anche ad alcuni chilometri di distanza dall'impianto stesso.

Partendo dalla definizione di teleriscaldamento, di cui alle norme tecniche UNI 8887 sopra riportate, tanto gli scambiatori di calore quanto le apparecchiature ad assorbimento, collegati alla rete di teleriscaldamento, risultano essere degli utilizzatori termici del calore generato, facenti parte del sistema di teleriscaldamento, attraverso i quali vengono riforniti di energia termica, a diversa gradazione, gli utenti allacciati.

Anche il concetto di cogenerazione, intesa come produzione congiunta di energia elettrica ed energia termica, non viene meno in presenza di usi di raffrescamento o raffreddamento, tenuto conto che l'impianto di cogenerazione non produce "freddo", ma detti usi sono il risultato di un particolare sfruttamento del calore generato dall'impianto.

A tal proposito, si richiama la Delibera n. 42/02 del 19 marzo 2002, dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, concernente le "Condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79", con la quale vengono forniti i parametri che devono essere utilizzati agli effetti dei benefici previsti dagli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 11, commi

2 e 4, del decreto legislativo n. 79/99 e dell'articolo 22, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 164/00.

In tale deliberazione, l'impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore viene definito come *“un sistema integrato che converte l'energia primaria di una qualsivoglia fonte di energia nella produzione congiunta di energia elettrica e di energia termica (calore), entrambe considerate effetti utili”*, specificando che *“il calore generato viene trasferito all'utilizzazione, in forme diverse, tra cui vapore, acqua calda, aria calda, e può essere destinata a usi civili di riscaldamento, raffrescamento o raffreddamento o a usi industriali in diversi processi produttivi”*.

Peraltro, rientra tra i parametri per il riconoscimento di cogenerazione, la determinazione dell'energia termica utile per usi civili, per la quale viene preso in considerazione la parte di produzione di energia termica utile destinata alle utilizzazioni di tipo civile a fini di climatizzazione, riscaldamento, raffrescamento, raffreddamento, condizionamento di ambienti residenziali, commerciali e industriali e per uso igienico-sanitario.

Di fatto, il servizio reso agli utenti allacciati viene contabilizzato sempre con riferimento alle calorie fornite, anche per le utilizzazioni di raffrescamento o raffreddamento.

Tutto ciò premesso, si chiarisce che l'aliquota prevista per gli usi industriali è legittimamente applicabile agli impieghi di gas naturale “nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che hanno le caratteristiche tecniche indicate nell'art. 11, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili”, per le utilizzazioni di climatizzazione in genere (sia riscaldamento che raffrescamento o raffreddamento) e per uso igienico-sanitario.

In merito alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'ammissione allo specifico trattamento tributario, si deve tener conto che il legislatore, mediante l'esplicito richiamo a quanto disposto dalla legge 9.1.1991, n. 10, circa le caratteristiche tecniche degli impianti di cogenerazione, ha voluto individuare una modalità di applicazione semplice e coerente con la normativa di settore, che pure prevede il riconoscimento di benefici per i sistemi di teleriscaldamento a cogenerazione, sulla base di parametri definiti.

Pertanto, dovendosi riferire agli impianti aventi “potenza elettrica **installata** per la cogenerazione pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica **erogata** all'utenza” e, quindi, alla potenzialità del sistema di teleriscaldamento a cogenerazione, piuttosto che al puntuale verificarsi del suddetto rapporto (10%) tra

l'energia elettrica e l'energia termica erogate simultaneamente, il riferimento temporale da prendere a base per la quantificazione del suddetto rapporto può ritrovarsi nella normativa di settore, quale la richiamata legge 10/1991 e, da ultimo, nella sopra citata Delibera n. 42/02 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas che, sia nelle premesse che nelle definizioni di cui all'art. 1, fa riferimento a produzioni ed a raffronti relativi ad un "anno solare".

Il suesposto orientamento, è stato sottoposto al Comitato strategico e di indirizzo permanente, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 12 giugno 2009.

I signori Direttori regionali vigileranno sull'applicazione dell'orientamento in parola, non mancando di segnalare ogni eventuale inconveniente.

Il Direttore dell'Area Centrale
Ing. Walter De Santis